

## **GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARCHEGGI IN STRUTTURA NEL COMUNE DI BOLOGNA**

### **DISCIPLINARE DI GARA**

La SRM – Reti e Mobilità Srl in qualità di stazione appaltante, è delegata a tale funzione dal Comune di Bologna, titolare dei servizi in oggetto e proprietario delle strutture oggetto di affidamento. La gara, in particolare, ha per oggetto l'affidamento delle operazioni di gestione della sosta a pagamento nelle strutture situate nel Comune di Bologna, come meglio descritte nella documentazione di gara.

L'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura di gara avrà durata sino al 29 febbraio 2020.

I servizi potranno essere aggiudicati anche a "lotti separati"; le offerte, plurime e alternative, pertanto potranno riguardare o singole strutture di parcheggio, ovvero essere riferite alla gestione combinata di più o tutti i parcheggi.

Si precisano dunque di seguito tutte le modalità di presentazione dell'offerta cui il Concorrente sarà tenuto scrupolosamente ad attenersi, la documentazione da produrre, nonché i criteri in forza dei quali si procederà all'aggiudicazione.

#### **1. PRESCRIZIONI GENERALI.**

Costituisce documentazione di gara:

- il Bando di gara;
- il presente Disciplinare (ALL-0 al Bando di gara);
- l'allegato individuato come ALL-A, contenente il Capitolato e i relativi allegati.
- l'allegato individuato come ALL-B, contenente il Sistema di valutazione delle offerte (SVO).

La gara per l'affidamento della gestione dei parcheggi nelle strutture sopra menzionate sarà aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/06, in base a criteri tecnico-qualitativi (ponderazione: 60/100) e a criteri economici (ponderazione: 40/100).

Il Capitolato contiene la descrizione delle prestazioni oggetto dell'affidamento nonché i principali elementi del futuro rapporto tra la SRM, il soggetto affidatario e il Comune di Bologna. Tali elementi saranno riportati nel contratto che sarà sottoscritto con l'aggiudicatario e integrati con gli elementi specificativi prodotti nell'offerta dell'operatore economico affidatario dei servizi/attività.

Fino alle ore 13:00 del giorno 18 dicembre 2015 può essere richiesta tutta la documentazione di gara, nonché possono essere richiesti chiarimenti e informazioni sulla documentazione di gara messa a disposizione, nonché la consultazione di dati e documenti aggiuntivi che si trovino nella disponibilità della SRM o del Comune di Bologna e che non siano soggetti a restrizioni all'accesso. Le richieste, eventualmente anticipate mediante telefax al numero +39.051.361260, dovranno essere trasmesse via e-mail all'indirizzo **srbologna@pec.it**.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Si provvederà a dare risposta scritta, mediante pubblicazione sul sito web della SRM. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione.

La documentazione di offerta dovrà essere interamente redatta in lingua italiana. Non sarà presa in considerazione documentazione che non risulti perfettamente comprensibile in quanto espressa in lingua non italiana o contenente riferimento a normativa diversa da quella comunitaria o italiana.

Tutta la documentazione di offerta dovrà essere trasmessa anche su supporto informatico (CD/DVD non riscrivibile, con etichetta non alterabile e non rimovibile, riportante il timbro e la firma del legale rappresentante), nel rispetto di quanto specificato nel seguito.

Nell'ipotesi che nella documentazione di offerta siano presenti evidenti incongruenze, per esempio quantificazioni divergenti nell'espressione in numeri e in lettere, assumerà valore vincolante per codesto Concorrente quella che la Commissione riterrà più conveniente per la SRM. In ipotesi di clausole ritenute equivoche contenute nei documenti di gara redatti dalla SRM verrà privilegiata l'interpretazione più rispondente all'interesse pubblico sotteso alla procedura di aggiudicazione volta a ottenere le prestazioni richieste a un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi.

## **2. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA.**

Il plico contenente la domanda di partecipazione e l'offerta dovrà pervenire, pena l'esclusione, presso la sede della **SRM, in via Calzoni 1/3, 40128, Bologna**, mediante busta sigillata, consegnata a mezzo postale con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante corriere, ovvero consegnata a mano all'indirizzo della SRM sopra indicato e ricevuta da persona autorizzata, nel rispetto dei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 11 gennaio 2016**.

Non saranno accettati reclami o eccezioni nel caso in cui la busta, per qualsiasi motivo anche non imputabile al Concorrente, non dovesse giungere nel termine o presso la sede sopraindicati. Il termine, salvo differimenti deliberati e resi noti dalla SRM, è perentorio e pertanto eventuale documentazione ricevuta dopo la scadenza non sarà presa in considerazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva e/o integrativa di quella già ricevuta.

L'apertura dei plichi di offerta avrà inizio nella data stimata del 18 gennaio 2016, alle ore 9:30 presso gli uffici della SRM, in via A. Calzoni, 1/3 a Bologna – ovvero nel giorno e/o nel luogo che sarà reso noto – e si svolgerà con le modalità e secondo il procedimento specificati ai successivi paragrafi.

## **3. SOPRALLUOGO.**

Al fine di formulare in modo corretto l'offerta, i Concorrenti sono tenuti a effettuare un sopralluogo delle aree e degli immobili presso i quali saranno gestite le operazioni oggetto della procedura di affidamento.

I Concorrenti possono inoltrare apposita richiesta di sopralluogo al Comune di Bologna, c.a. ing. Valeria VILLANI (tel. 051.2193893, e-mail [valeria.2.villani@comune.bologna.it](mailto:valeria.2.villani@comune.bologna.it)), indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici della/e persona/e incaricata/e di effettuarlo. La richiesta deve specificare il nome della persona, l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione.

Al termine del sopralluogo, anche nel caso esso sia effettuato in proprio, ciascun incaricato deve sottoscrivere un documento, da predisporre col maggior dettaglio possibile, a conferma dell'effettuato sopralluogo. Tale verbale sarà poi da allegare all'offerta tecnico-qualitativa di cui al successivo punto 8.

Poiché il sopralluogo è necessario per la compiuta formulazione dell'offerta, la mancata sottoscrizione e trasmissione del verbale da predisporre insieme con l'offerta sarà causa di esclusione dalla procedura, in quanto verrebbe a mancare un elemento essenziale dell'offerta.

## **4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.**

Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 163/06 che non versano in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/06 e che entro la data di scadenza del termine per la presentazione di domanda di partecipazione e offerta risultino iscritti alla CCIAA o altro ente equiparato.

Possono concorrere all'affidamento sia persone fisiche titolari di partita IVA, sia società, persone giuridiche, consorzi, GEIE. È consentita la partecipazione alla gara delle imprese idonee singole, raggruppate o che dichiarino di volersi raggruppare ai sensi e nelle forme di cui all'art. 37 del d.lgs. 163/06, che soddisfino a pena di esclusione i requisiti generali e le capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa di cui al Bando di gara.

I consorzi sono tenuti a indicare i consorziati per conto dei quali partecipano e a specificare le parti del servizio che saranno da questi ultimi – in caso di aggiudicazione – realizzate.

È fatto divieto ai Concorrenti di partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio ordinario di Concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Concorrenti. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei Concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di Concorrenti.

È consentita la partecipazione e la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti e/o consorzi anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rap-

presentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la revoca per giusta causa non avrà effetto nei confronti della stazione appaltante.

Tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati dovranno possedere i requisiti di carattere generale di cui all'art. 30 del d.lgs. 163/06.

Il requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dovranno essere posseduti per almeno il 50% dalla capogruppo o da una consorziata. La restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 10% degli importi indicati; i requisiti dovranno essere posseduti per il 100% dal raggruppamento o dal consorzio.

Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del d.lgs. 163/06. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di Concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni indicate come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Ai fini della corretta partecipazione dei Concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese verticale, e in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 2, del d.lgs. 163/06, si precisa che le prestazioni ritenute principali, anche in termini economici, sono le seguenti: organizzazione del presenziamento e della guardiania e/o conduzione degli impianti di gestione remota.

Nell'offerta devono essere specificate le parti dell'affidamento che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Le associazioni temporanee fra imprese, i consorzi ex art. 2602 e seguenti c.c. e i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) devono costituirsi in forma di società di capitali, anche consortile, ovvero società cooperativa, anche consortile, prima della sottoscrizione del contratto di servizio. La dichiarazione di impegno a costituirsi nelle forme suddette dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

L'offerta dei Concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei fornitori e degli eventuali sub-affidatari. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della SRM per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dai servizi/attività affidati, fino all'estinzione di ogni rapporto.

A pena di esclusione dalla gara, nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI o ATI), consorzi ex artt. 2602 e seguenti c.c. e GEIE, le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e di capacità devono essere rese dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e partecipanti alla gara e, nel caso di società consortile, dai legali rappresentanti della società e dei soci che la stessa abbia indicato per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico.

L'accertamento di una causa di esclusione in capo a un operatore economico raggruppato o consorziato o facente parte di un GEIE determina l'esclusione dalla gara dello stesso operatore economico e del raggruppamento o del consorzio o del GEIE di cui lo stesso faccia parte.

È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Concorrenti rispetto a quella risultante dall'offerta ovvero dall'impegno presentato in sede di offerta, salve le eccezioni di legge. L'inosservanza dei divieti descritti nel presente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei Concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di Concorrenti, concomitanti o successivi alla procedura di affidamento relativa ai medesimi servizi, in base a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del d.lgs. 163/06.

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la SRM può proseguire il rapporto discendente dall'affidamento con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 163/06 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/attività ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la SRM può recedere dal contratto e revocare l'affidamento.

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione,

direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/attività ancora da eseguire.

In conformità a quanto disposto dall'art. 49 del d.lgs. 163/06, il Concorrente – singolo, consorziato o raggruppato – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario (punto III.2.2 del Bando) e di capacità tecnica (III.2.3), avvalendosi dei requisiti di altro soggetto (cd. Ausiliario), nel rispetto delle modalità indicate nella documentazione di gara.

A tali fini, il Concorrente alleggerà alla domanda di partecipazione tutta la documentazione richiesta dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. 163/06. L'Ausiliario deve possedere in proprio e a pena di esclusione tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/06 e al punto III.2.1. del presente bando. Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un Concorrente si avvalga dello stesso Ausiliario e che partecipi alla gara come Concorrente un'impresa indicata da un altro Concorrente come Ausiliaria.

Il Concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra impresa allegga, a pena di esclusione in ragione di quanto previsto dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. 163/06:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 163/06, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte dell'operatore economico che intende partecipare alla gara medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/06;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/06;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso dell'operatore economico che intende partecipare alla gara e verso la SRM a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico che intende partecipare alla gara;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 163/06, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, del d.lgs. 163/06 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico che intende partecipare alla gara a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) che precede l'operatore economico che intende partecipare alla gara può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, del d.lgs. 163/06.

## **5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.**

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del d.lgs. 163/06.

In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale devono attestare, a pena di esclusione:

- a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena

- su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 04/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che non hanno commesso violazioni gravi debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla SRM, secondo motivata valutazione della stessa; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della SRM;
- g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
- h) che nei loro confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del d.lgs. 163/06, non risulti l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei sub-appalti;
- i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/99, salvo il disposto dell'art. 38, comma 2, d.lgs. 163/06;
- m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- m-bis) che nei loro confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9 quater, non risulti l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter) nei casi di cui alla precedente lettera b), che non sussista la situazione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che non si trovino, rispetto a un altro Concorrente alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

In relazione alle dichiarazioni:

- di cui alla precedente lettera c), il soggetto che intende partecipare alla gara non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione con pronuncia del giudice di sorveglianza (in base all'art. 178 c.p.), ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- di cui alla precedente lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- di cui alla precedente lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del DL 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, del d.lgs. 163/06, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In relazione alla dichiarazione di cui alla precedente lettera m) i soggetti che intendono partecipare alla gara allegano, alternativamente:

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. con alcun soggetto Concorrente alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al Concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al Concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente.

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono dichiarare di trovarsi in una delle tre situazioni sopra specificate e non possono dichiarare di trovarsi in più di una situazione. La SRM, nelle ipotesi previste dai precedenti punti, esclude gli operatori economici per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

I Concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

Ai sensi dell'art. 6 bis del d.lgs. 163/06, la stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità, mediante il sistema AVCPASS. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale richiesti e l'esistenza di cause di esclusione possono essere accertate e dichiarate dalla SRM con qualsiasi mezzo di prova, anche in un momento successivo all'apertura delle offerte.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra obbliga il Concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari a euro 1.100,00 (millecento), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la SRM assegna al Concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la SRM non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il Concorrente è escluso dalla gara. Ogni va-

riazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Il possesso di tutti i requisiti richiamati nel bando e nel presente Disciplinare deve essere dimostrato mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, nel rispetto degli obblighi previsti dal DPR 445/00, fatta eccezione per la documentazione di cui viene espressamente richiesta la produzione. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da una copia fotostatica leggibile, non necessariamente autenticata, di un documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione stessa.

Qualora la richiesta di partecipazione e l'offerta siano sottoscritte da un procuratore, andranno indicati gli estremi della procura e dovrà essere dichiarato il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte per appalti pubblici; in alternativa, potrà essere allegata copia autentica della procura stessa. In caso di Concorrenti con sede in paesi appartenenti all'Unione Europea o con sede in stati non appartenenti all'Unione Europea, dovrà essere prodotta la documentazione o il titolo comunitario equivalente. Troverà applicazione quanto disposto dall'art. 38, commi 4 e 5, del d.lgs. 163/06.

Per gli operatori economici stabiliti in stati diversi da quelli aderenti all'Unione Europea, trova applicazione quanto disposto dall'art. 47 del d.lgs. 163/06. Essi pertanto parteciperanno alla presente gara producendo allegata alla domanda documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 5, del d.lgs. 163/06.

Gli operatori economici non appartenenti a stati membri dell'Unione Europea parteciperanno alla presente gara a condizione che producano allegata alla domanda documentazione relativa alla possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi/attività.

## **6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.**

La documentazione di offerta, pena l'esclusione, dovrà essere presentata in busta sigillata ("Plico di offerta"), controfirmata sui lembi di chiusura.

Ogni Concorrente potrà presentare fino a un massimo di tre offerte alternative, le quali potranno riguardare singole strutture di parcheggio, ovvero la gestione combinata di più parcheggi. La documentazione relativa all'offerta, che sia per un singolo parcheggio, ovvero per la gestione combinata di più parcheggi, deve essere articolata comunque per singolo parcheggio, sia con riferimento alla parte tecnico-qualitativa che a quella economica.

All'esterno del plico, oltre all'indicazione del nominativo e dell'indirizzo del Concorrente, dovrà essere riportata la dicitura: **"OFFERTA/E RELATIVA/E ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARCHEGGI IN STRUTTURA NEL COMUNE DI BOLOGNA"**.

Sempre a pena d'esclusione, il Plico di offerta dovrà contenere tante buste quante sono le offerte (in numero compreso fra uno e tre), sigillati e controfirmati secondo le modalità sopra richiamate. La busta relativa a ogni offerta dovrà essere numerata in maniera univoca. Ognuna di esse dovrà a sua volta contenere tre distinti plichi, sigillati e controfirmati secondo le modalità sopra richiamate, relativi alle singole parti della documentazione di offerta. Tali plichi dovranno recare, oltre all'indicazione del nominativo e dell'indirizzo del Concorrente e alla dicitura sopra riportata, ognuno una delle seguenti diciture aggiuntive specifiche:

- plico A – **"DOCUMENTAZIONE DEL CONCORRENTE"**;
- plico B – **"OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA"**;
- plico C – **"OFFERTA ECONOMICA"**.

Ogni plico dovrà contenere esclusivamente la documentazione specificamente richiesta. La documentazione di offerta dovrà essere redatta seguendo le indicazioni riportate nel presente Disciplinare e nei suoi allegati, senza escludere alcuna delle informazioni ivi richieste.

In caso di incompletezza meramente formale e/o di errori materiali rinvenuti nella documentazione pervenuta dal Concorrente, salvo quanto specificato fra le prescrizioni generali, la Commissione in coerenza con quanto disposto dall'art. 46 del d.lgs.163/06, potrà fissare un termine perentorio per la regolarizzazione documentale della stessa

La Commissione potrà invitare, indicando un termine oltre il quale i chiarimenti potranno non essere tenuti in considerazione, il Concorrente a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti, certificati e dichiarazioni presentati.

Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dalla documentazione di gara, né dovranno essere espresse in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte, proprie o di altri.

È fatta salva la facoltà di verificare eventuali offerte anomale.

L'offerta presentata è vincolante per il Concorrente per un periodo di 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte medesime. Decorso tale termine, il Concorrente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. Il Concorrente non potrà chiedere alla SRM la restituzione della documentazione di offerta, né rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura.

## **7. PLICO A – "DOCUMENTAZIONE DEL CONCORRENTE".**

Il plico A – "DOCUMENTAZIONE DEL CONCORRENTE", contrassegnato nei termini di cui al precedente paragrafo 4, dovrà contenere, pena l'esclusione:

1. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente. Nel caso di ATI del legale rappresentante dell'impresa mandataria o, nel caso di Consorzio, del legale rappresentante del Consorzio. In caso di ATI non ancora costituita, la domanda andrà sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore, andranno indicati gli estremi della procura e dovrà essere dichiarata il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte per appalti pubblici; in alternativa potrà essere allegata copia della procura, rilasciata in forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico;
2. una copia fotostatica di un valido documento di identità del soggetto firmatario della domanda e dell'offerta;
3. la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal soggetto di cui al precedente punto 1, ove del caso con riferimento a ogni singolo componente dell'ATI avente a oggetto:
  - a) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del d.lgs. 163/06;
  - b) l'attestazione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell'art. 38, del d.lgs. 163/06: di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente; ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta; ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile in particolare con ... (specificare l'operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l'offerta;
  - c) il possesso dei requisiti di capacità economica, di cui all'art. III.2.2. del Bando di gara;
  - d) il possesso dei requisiti di capacità tecnica, di cui all'art. III.2.3. del Bando di gara;
  - e) l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare, nel Capitolato e in tutti gli allegati;
  - f) l'attestazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni e degli oneri contrattuali tutti indicati nella documentazione di gara, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi/attività;
  - g) l'attestazione di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei servizi/attività, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
  - h) l'attestazione di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei servizi/attività, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione

degli stessi; l'attestazione di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti illustrativi dell'affidamento e degli allegati, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

- i) l'attestazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
  - j) l'indicazione del domicilio fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
  - k) l'attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
  - l) l'indicazione dei servizi e delle parti di servizi che intende eventualmente sub-affidare;
  - m) la dichiarazione di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 163/06 e della L. 241/90 – la facoltà di "accesso agli atti", la SRM a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
4. in caso di ATI, copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, da cui risulti il mandato collettivo speciale con conferimento della rappresentanza irrevocabile all'impresa associata, qualificata capogruppo-mandataria, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;
  5. in caso di ATI o Consorzio non costituito, la dichiarazione di impegno a costituirsi in forma di società di capitali, anche consortile, ovvero società cooperativa, anche consortile, prima della sottoscrizione del contratto di servizio;
  6. una copia dell presente Disciplinare e del Capitolato, siglati in ogni pagina e sottoscritti in calce per accettazione dal legale rappresentante del Concorrente. In caso di ATI è sufficiente la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa mandataria;
  7. la documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti di lavoro, servizi e forniture, di cui al successivo paragrafo 108;
  8. la documentazione comprovante il possesso del requisito di capacità economica di cui all'art. III.2.2. lett. A) del Bando di gara;
  9. la documentazione comprovante la costituzione, a garanzia dell'offerta e nel rispetto delle prescrizioni e modalità individuate dall'art.75 del d.lgs. 163/06, della cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo a base di gara, nonché l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora il Concorrente risultasse affidatario. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti la garanzia deve essere intestata e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio. La fideiussione, a scelta del Concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della SRM. La garanzia deve avere validità fino al 31 dicembre 2020;
  10. documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite AVCPASS (PASSOE);
  11. un supporto informatico (CD/DVD non riscrivibile, in formato Acrobat.pdf, con etichetta non alterabile e non rimovibile, riportante il timbro e la firma del legale rappresentante) che riporti ogni documento cartaceo contenuto nel plico A – "DOCUMENTAZIONE DEL CONCORRENTE";
  12. il verbale di sopralluogo, da predisporre.

## **8. PLICO B – "OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA".**

Il plico B – "OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA", contrassegnato e siglato nei termini di cui al precedente paragrafo 4, dovrà contenere, pena l'esclusione, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione dei valori che il Concorrente propone per l'esecuzione dei servizi/attività oggetto di gara, attraverso la compilazione delle tabelle tecnico-qualitative di cui all'ALL-B

(ART. 2, Elementi 6, 7 e 8), debitamente compilate e sottoscritte, riferite a ogni struttura di parcheggio per la quale il Concorrente intende proporre offerta.

Per ciascun elemento e/o sub elemento indicato nel citato ALL-B per la valutazione dell'offerta tecnica, i Concorrenti dovranno presentare una dettagliata relazione, dalla quale sia possibile evincere ogni informazione utile al fine di attribuire, da parte dei Commissari, i relativi punteggi.

Al fine di integrare e specificare gli elementi descrittivi dell'offerta riportati nella relazione illustrativa, il Concorrente può fare rinvio a eventuali allegati. Qualora il Concorrente operi un rinvio di elementi descrittivi dell'offerta ad allegati contenuti nel plico, la relazione tecnica dovrà farne esplicita menzione, con descrizione analitica, tale da non comportare equivoci nell'individuazione degli allegati richiamati.

Le pagine della relazione descrittiva della parte tecnico-qualitativa dell'offerta devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del Concorrente o, comunque, da soggetto dotato di poteri di rappresentanza. In caso di raggruppamento temporaneo costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per le stesse.

In caso di consorzio o GEIE costituito o da costituire l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o GEIE e dal legale rappresentante della/e impresa/e designata come esecutrice del lavoro, della fornitura e del servizio o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per gli stessi.

La sottoscrizione può essere resa in forma estesa su ogni pagina oppure in forma estesa nell'ultima pagina e con sigla del sottoscrittore, nonché con indicazione della sua qualifica (es. legale rappresentante, ecc.) e con timbro dell'impresa. In caso di partecipazione di RTI, il contratto deve essere sottoscritto dalla mandataria e dalle mandanti, mentre in caso di partecipazione di consorzio, deve essere sottoscritto dal consorzio e dalle consorziate individuate come esecutrici.

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnico-qualitativa da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio come specificato nei precedenti punti oppure l'impossibilità di attribuire la sottoscrizione a un soggetto specifico per illeggibilità della stessa e mancata menzione della qualifica del sottoscrittore sono cause di esclusione dalla gara in quanto determinano mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.

Il plico dovrà contenere inoltre un supporto informatico (CD/DVD non riscrivibile, in formato Acrobat.pdf, con etichetta non alterabile e non rimovibile, riportante il timbro e la firma del legale rappresentante) che riporti ogni documento cartaceo contenuto nel plico B – "OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA".

La Commissione, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, ha facoltà di considerare qualunque contenuto dell'offerta se e in quanto riconducibile a uno degli elaborati richiamati.

Nella predisposizione della relazione illustrativa della parte tecnico-qualitativa dell'offerta il Concorrente non deve, a pena di esclusione dalla gara, inserire elementi che possano in qualsiasi modo anticipare valori o profili specifici della parte economica dell'offerta, in quanto verrebbe a essere violato il principio di segretezza delle offerte.

La documentazione facente parte dell'offerta tecnico-qualitativa è oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio secondo le indicazioni di cui alla documentazione di gara, in particolare all'ALL-B di cui al precedente paragrafo 1.

## **9. PLICO C – "OFFERTA ECONOMICA".**

Il plico C – "OFFERTA ECONOMICA", contrassegnato e siglato nei termini di cui al precedente paragrafo 4, dovrà contenere, pena l'esclusione, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione dei valori che il Concorrente propone per l'esecuzione dei servizi/attività oggetto di gara, attraverso la compilazione della tabella economica di cui all'ALL-B (ART. 3), debitamente compilata e sottoscritta, riferita a ogni struttura di parcheggio per la quale il Concorrente intende proporre offerta.

La mancata indicazione dei valori richiesti all'operatore economico è causa di esclusione dalla gara, in quanto comportante la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta.

La mancata sottoscrizione dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio oppure l'impossibilità di attribuire la sottoscrizione a

un soggetto specifico per illeggibilità della stessa e mancata menzione della qualifica del sottoscrittore sono cause di esclusione dalla gara in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.

Gli operatori economici che intendono concorrere alla gara non possono presentare, a pena di esclusione dalla gara stessa, offerte condizionate, in quanto la condizione apposta non consente di avere certezza sul contenuto delle offerte.

Il plico contenente l'offerta economica deve contenere anche la dichiarazione nella quale i Concorrenti partecipanti in forma di consorzio o di raggruppamento temporaneo di impresa specificano le parti di servizi/attività che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; la mancanza della dichiarazione è causa di esclusione dalla gara.

In tale plico dovrà essere inserita anche una relazione, sottoscritta su ogni pagina dal soggetto indicato nel precedente paragrafo 5, che dovrà:

- dimostrare che il Concorrente ha tenuto conto, nella redazione dell'offerta nel suo complesso, di ogni vincolo derivante dalla documentazione di gara;
- presentare e descrivere uno schema di piano industriale ed economico-finanziario, che dimostri la sostenibilità della previsione inerente la componente economica dell'offerta.

Il Concorrente può corredare la relazione di cui sopra di documenti che ritenga utili a sostegno delle indicazioni fornite.

Il Concorrente dovrà specificare nell'offerta i costi relativi alla sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività svolta.

Il plico C dovrà infine contenere un supporto informatico (CD/DVD non riscrivibile, in formato Acrobat .pdf, con etichetta non alterabile e non rimovibile, riportante il timbro e la firma del legale rappresentante) che riporti ogni documento cartaceo contenuto nel plico C – "OFFERTA ECONOMICA".

La documentazione facente parte dell'offerta economica è oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio secondo le indicazioni di cui alla documentazione di gara, in particolare all'ALL-B di cui al precedente paragrafo 1.

## **10. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.).**

Il Concorrente dovrà provvedere, laddove necessario, a effettuare il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), secondo quanto stabilito in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/05 che dispone l'entità e i soggetti tenuti alla contribuzione per i contratti di lavori pubblici, servizi e forniture, e in particolare:

- parcheggio Santa Viola, via della Ferriera (lotto 1): importo contributo AVCP euro 20,00 (venti/00);
- parcheggio Antistadio, via Andrea Costa (lotto 2): contributo AVCP non dovuto;
- parcheggio Piazza della Pace (lotto 3): importo contributo AVCP euro 35,00 (trentacinque/00);
- parcheggio Giuriolo, via Giuriolo/Arcoveggio (lotto 4): contributo AVCP euro 20,00 (venti/00);
- parcheggio Ghisello, via della Barca (lotto 5): importo contributo AVCP non dovuto.

Il versamento dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'Autorità,

Il Concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara (plico A – "DOCUMENTAZIONE DEL CONCORRENTE") copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, nel rispetto delle prescrizioni sul punto dettate dall'Autorità.

## **11. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.**

I servizi/attività oggetto della gara saranno aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei criteri indicati nell'ALL-B di cui al paragrafo 1, con verifica delle eventuali offerte economiche anormalmente alte.

Si precisa che verranno escluse le offerte che non garantiscono il rispetto degli obblighi di servizio, delle specifiche tecniche e degli standard minimi di qualità indicati nella documentazione di gara e, in particolare, nel Capitolato e nei suoi allegati.

Le modalità di valutazione delle offerte, le formule di calcolo e i criteri applicati per l'attribuzione dei punteggi, nonché il peso con cui ogni criterio concorre alla formazione del punteggio attribuito all'offerta medesima, sono descritti nell'ALL-B di cui al paragrafo 1.

Agli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta potrà essere attribuito un punteggio massimo di 60/100 (sessanta su cento) punti; agli elementi economici dell'offerta potrà essere attribuito un punteggio massimo di 40/100 (quaranta su cento) punti.

Il mancato rispetto, da parte dell'affidatario, degli impegni assunti con l'offerta in sede di gara potrà comportare l'applicazione di penali specifiche, illustrate nel Capitolato di gara e suoi allegati e disciplinate nel contratto di servizio, unitamente alle modalità di monitoraggio e di accertamento delle stesse.

## **12. MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.**

La valutazione tecnico-economica delle offerte e la formulazione della relativa graduatoria saranno effettuati da una Commissione giudicatrice, a tal fine nominata dalla SRM in conformità a quanto disposto dall'art. 84 del d.lgs. 163/06, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

I lavori della Commissione, con le modalità e il procedimento di seguito specificati, si terranno in seduta riservata, con l'eccezione delle sedute relative all'apertura dei plichi di offerta, alla verifica della regolarità formale delle offerte e all'apertura delle offerte tecnico-qualitative ed economiche che, alle condizioni e secondo le procedure sotto riportate e nel rispetto del principio di pubblicità delle sedute, saranno tenute in forma pubblica. Potrà assistere alle sedute non riservate il legale rappresentante del Concorrente o non più di una persona per ciascun Concorrente, munita di specifica autorizzazione/delega scritta rilasciata dal legale rappresentante. In caso di ATI la delega/autorizzazione sarà rilasciata dal legale rappresentante della società mandataria. All'autorizzazione/delega dovrà essere allegata copia sottoscritta di valido documento di identità del legale rappresentante.

La Commissione, presieduta dal Presidente e composta da esperti tecnici nelle materie oggetto di affidamento, potrà operare solamente alla presenza di tutti i componenti.

Il Presidente, nella data stimata del 18 gennaio 2016, dalle ore 9:30, presso la sede della SRM, ovvero nel rispetto di quanto sarà successivamente comunicato, in seduta pubblica, dichiarata aperta la gara e acquisite le credenziali dei soggetti presenti, darà lettura dell'elenco delle buste pervenute ("Plico di offerta").

Alla presenza degli intervenuti, la Commissione verificherà la tempestività della ricezione dei Plichi di offerta nei termini assegnati, nonché il rispetto delle altre modalità prescritte per la trasmissione degli stessi (con riferimento al sigillo, alle firme sui lembi di chiusura, all'indicazione del nominativo, indirizzo del mittente e dicitura esterna).

Quindi la Commissione procederà all'apertura del "Plico di offerta" di ogni offerta, al fine di verificare, sempre in seduta pubblica, che lo stesso contenga i materiali richiesti, sigillati e controfirmati nel rispetto delle modalità prescritte dal paragrafo 4.

In seduta pubblica la Commissione procederà quindi all'apertura del plico A – "DOCUMENTAZIONE DEL CONCORRENTE", nonché del plico B – "OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA", dando riscontro della mera elencazione della documentazione in essi contenuta.

In seduta riservata, la Commissione procederà quindi alla valutazione del plico A – "DOCUMENTAZIONE DEL CONCORRENTE" di ciascuna offerta, accertando l'esistenza, la regolarità formale e la completezza dei documenti richiesti. La Commissione procederà all'esclusione del Concorrente che avrà presentato la documentazione in modo non conforme a quanto previsto dal paragrafo 5 del presente Disciplinare, salvo quanto previsto al paragrafo 4.

Con riferimento ai soli Concorrenti ammessi, la Commissione, in seduta riservata, procederà all'esame della documentazione contenuta nel plico B – "OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA", escludendo nel merito le offerte non conformi a quanto prescritto al precedente paragrafo 6, o comunque contenenti irregolarità o imprecisioni o carenze da cui derivino assenza o incompletezza di elementi prescritti e necessari ai fini della validità dell'offerta e/o della sua valutazione, salvo quanto previsto al paragrafo 4. La Commissione procederà quindi alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative, attribuendo al Concorrente il relativo punteggio sulla base delle formule e tenendo conto degli elementi e dei criteri indicati nell'ALL-B "Sistema di valutazione delle offerte".

La Commissione procederà all'esclusione di quelle offerte i cui elementi tecnico-qualitativi non raggiungano il punteggio minimo di 35 (trentacinque) punti.

Terminati i lavori della Commissione relativamente alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative, si procederà, in seduta pubblica, all'apertura del plico contenente le offerte economiche ammesse. In tale sede, il Presidente della Commissione renderà noto l'esito della valutazione delle offerte tecnico-qualitative, dando lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione a ciascuna offerta e rendendo note le offerte escluse. Nella medesima seduta pubblica si procederà quindi all'apertura e all'esame del contenuto del plico C – "OFFERTA ECONOMICA" delle offerte ammesse, escludendo le offerte che sotto il profilo formale non risultino conformi a quanto prescritto nel precedente paragrafo 7, e leggendo i dati offerti dal Concorrente.

Successivamente, la Commissione, in seduta riservata, procederà all'esame e alla verifica delle offerte economiche presentate, nonché alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente alte. Le offerte anormalmente alte verranno valutate ai sensi degli artt. 87 e seguenti del d.lgs. 163/06.

La verifica delle offerte anormalmente alte avviene:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente alte, comunque non più di 5 (cinque), fino a individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la SRM può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente alte e invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dalla documentazione di gara;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la SRM, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la SRM, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente alta, la SRM convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la SRM può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c), non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e), non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g). In ogni caso, la SRM esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Per quanto non previsto dalla presente Disciplinare, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente alte si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

Esperita l'eventuale procedura di verifica delle offerte anormalmente alte, ove gli elementi giustificativi richiesti non fossero presentati in tempo utile, ovvero non fossero ritenuti adeguati, si procederà, nel rispetto di quanto dettato dal d.lgs. 163/06, all'esclusione delle relative offerte, ritenute inaccettabili, o comunque inaffidabili.

La Commissione procederà quindi all'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche e, successivamente, alla determinazione del punteggio complessivo assegnato a ciascun Concorrente, sommando i punteggi attribuiti all'offerta tecnico-qualitativa e all'offerta economica presentate dagli stessi, così formando la graduatoria finale.

L'aggiudicazione in via provvisoria dei servizi/attività oggetto dell'affidamento sarà fatta in favore del Concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara. L'aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di un'unica offerta valida, purché sia valutata conforme (oggettivamente confacente ai requisiti di gara) e adeguata (ritenuta soddisfacente) sul piano tecnico-qualitativo ed economico.

In caso di un'unica offerta valida, ma ritenuta non conforme e adeguata, la SRM si riserva la facoltà di esperire procedura negoziata nel rispetto della normativa vigente.

### **13. AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.**

La SRM ha facoltà di interrompere o annullare o revocare in qualsiasi momento la procedura di gara o di non procedere ad alcun affidamento senza che codesto Concorrente possa vantare diritti, interessi o aspettative di sorta, né richieste di rimborsi, indennizzi o risarcimenti ad alcun titolo.

La SRM, entro i 15 (quindici) giorni successivi all'aggiudicazione provvisoria, provvederà a darne formale comunicazione all'aggiudicatario, assegnandogli un congruo termine per la trasmissione dei documenti richiesti a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara.

Nel caso in cui i documenti predetti non siano forniti, ovvero nel caso in cui dal loro contenuto non si evinca la dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, la SRM provvederà a revocare l'aggiudicazione.

In esito alle verifiche di cui sopra, l'Amministratore Unico della SRM assumerà il provvedimento di aggiudicazione definitiva, comunicato all'aggiudicatario entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni.

Il termine entro il quale si dovrà addivenire alla sottoscrizione del contratto di servizio, con indicazione della documentazione necessaria, sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario. La sottoscrizione del contratto di servizio dovrà avvenire entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, salvo differimento espressamente concordato tra la SRM e l'aggiudicatario.

Si ricorda che l'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto di servizio, a garanzia delle prestazioni ivi indicate, sarà obbligato a costituire la cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni di cui alla documentazione di gara.

Qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto di servizio nel termine stabilito si procederà alla revoca dell'aggiudicazione.